



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

# **Le stratificazioni delle partecipazioni nei conferimenti a realizzo controllato vecchi e nuovi**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## **Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti**

Scopri di più

Il nuovo [articolo 177, comma 2, Tuir](#), al **momento ancora in bozza**, amplia significativamente le casistiche in cui il conferimento può intervenire con il **meccanismo del realizzo controllato**. Lo stesso, infatti, interverrà, non solo nei casi in cui la società conferitaria “acquisisce” il controllo di diritto nella società conferita, ma anche nelle numerose situazioni in cui la società **semplicemente “integra” il controllo** di diritto già esistente.

Per chiarire meglio proponiamo **di seguito un esempio**. Supponiamo che Tizio detenga il **100% delle partecipazioni in una società di capitali** e che intenda **conferirle in una personal holding**. Se Tizio conferisce dapprima il 60 % non vi è dubbio che, in base alla normativa attualmente in vigore ed anche in base a quella disponibile in bozza, il conferimento **benefici del regime di realizzo controllato**, atteso che la società conferitaria acquisirà il **controllo nell'assemblea della conferita**.

Tuttavia, un **successivo conferimento della quota del 40% non può beneficiare**, secondo la norma al momento in vigore del comma 2, in quanto, nella sua attuale formulazione, il **comma 2 accetta l'integrazione del controllo**, solo qualora lo stesso discenda da un **obbligo di legge o dal rispetto di un vincolo statutario**. Si tratta di ipotesi del tutto marginali, che non hanno una significativa rilevanza pratica.

Ebbene, la nuova norma del conferimento, oggi ancora in bozza, ha eliminato l'inciso “**in virtù di un obbligo di legge o di un vincolo statutario**” aprendo la strada del **realizzo controllato anche nelle ipotesi di “mera” integrazione del controllo**. In buona sostanza, se la modifica normativa trovasse conferma, tornando all'esempio sopra proposto, Tizio **potrà beneficiare del realizzo controllato, anche in relazione al successivo conferimento del 40%**, anche dopo che la holding conferitaria **ha già acquisito il controllo** in virtù del primo conferimento di 60%.

La novella farebbe venir meno, in molti casi, il problema dei **conferimenti uno actu**, in quanto renderebbe fruibile il **realizzo controllato anche in una fase successiva**. Tuttavia, in base alla disciplina odierna, il contribuente avrebbe comunque potuto implementare un **conferimento a**



**realizzo controllato**, conferendo il 40%, in base al **successivo comma 2 bis**. Ciò si renderebbe possibile in quanto si implementerebbe un **conferimento di partecipazione qualificata** in presenza di un unico conferente. Ovviamente, sul presupposto che la **conferita non sia una holding** e, quindi, non si debba verificare l'ulteriore condizione della **cosiddetta demoltiplicazione**.

Occorre, tuttavia, precisare che la **concatenazione dei due conferimenti**, il primo a realizzo controllato, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), e il secondo, sempre a realizzo controllato, ma i sensi del comma 2-bis, **non è scevra di conseguenze sul piano pratico**. Ricordiamo, infatti, che **l'holding period** per godere della pex in ipotesi di successiva cessione quote, in caso di conferimento di partecipazione ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#), **sarà solo di 12 mesi**, mentre **in caso di conferimento ex articolo 177 comma 2 bis, Tuir, l'holding period sarà di 60 mesi**. Pertanto, il contribuente che ha conferito le quote di controllo con la vecchia o con la nuova disciplina **potrà cedere le stesse (60%)**, beneficiando della pex, decorsi 12 mesi; diversamente **la quota del 40% conferita ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis, Tuir, potrà essere ceduta “in esenzione”**, solo dopo il decorso di 60 mesi. Con la riforma **entrambi i conferimenti avverrebbero in base al comma 2** e le quote potrebbero essere **vendute dopo 12 mesi**.

Occorre, inoltre, rilevare che la questione **non è di poco momento**, atteso che in caso di vendita di partecipazioni si deve applicare **il criterio lifo per cui la partecipazione conferita in un secondo momento verrà considerata quella ceduta per prima**.